



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1517 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Gianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

A.N.U.U. – Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia della Lombardia, Unione Enalcaccia Pesca e Tiro

- Del. Reg. Lombarda, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Franco Bertacchi e Lorenzo Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Piva e Francesco Rossi Dal Pozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto della Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia del 14 giugno 2022, n. 8349, avente ad oggetto «*Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023, riduzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della L.R. 17/2004, del prelievo di alcune specie di avifauna*»;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 6992 del 22.9.2022, recante: «*Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023. Ottemperanza all'ordinanza del TAR Lombardia di Milano, Sezione quarta, n. 01056/2022 del 9.9.2022 e ulteriori determinazioni*».

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 la dott.ssa Katuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il presente ricorso riguarda l'esercizio dell'attività della caccia in Lombardia, e attiene più precisamente ai limiti di tempo e di numero entro i quali l'abbattimento

venatorio della fauna cacciabile è consentito sul territorio della Regione, nella stagione 2022-2023.

Onde inquadrare correttamente la fattispecie oggetto del giudizio, si ritiene dunque necessario premettere una breve ricostruzione del quadro normativo vigente.

2. Nell'attuale stesura dell'art. 117 della Costituzione la materia della caccia, non espressamente prevista, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 117 comma 2 lettera 's' della Carta Fondamentale, in virtù del quale: «*Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*», e dunque nell'area di potestà legislativa esclusiva dello Stato.

L'ambito di intervento consentito alle Regioni va dunque ricompreso entro i limiti individuati dalla legge statale, che dovrà prevedere una disciplina della materia compiuta, e non limitata all'individuazione dei principi fondamentali, alla quale l'Amministrazione periferica è vincolata.

Orbene, nell'ambito della caccia, la legislazione statale è recata, *in primis*, dalla Legge 157/1992, che all'art. 18 disciplina (*anche*) il piano faunistico venatorio regionale, stabilendone limiti contenutistici e procedure di approvazione.

3. Nella Regione Lombardia, la Legge Regionale n. 17/2004 «*Calendario venatorio regionale*» prevede, al primo comma dell'art. 1, che: «*1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno. L'esercizio venatorio è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante o da appostamento fisso o temporaneo*». Il quarto e il sesto comma attribuiscono alcuni poteri d'intervento modificativo alle province. L'art. 1 comma 7 L.R. 17/2004 stabilisce inoltre che: «*7. La Regione può, con provvedimento del dirigente della direzione della Giunta regionale competente per materia, sentito l'INFS, ridurre, per periodi determinati la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità*».

L'art. 2 introduce limiti quantitativi al prelievo quotidiano per cacciatore, attraverso la determinazione della consistenza del carniere giornaliero, di norma pari a due capi *die* di selvaggina stanziale, e trenta capi di selvaggina migratoria, e comunque:

«a) lepre comune, lepre bianca, coturnice delle Alpi, gallo forcello: un capo per ciascuna specie; b) palmipedi, trampolieri e rallidi: dieci capi complessivi per tutte le specie; c) beccaccia: due capi; d) tortora (*Streptopelia turtur*): dieci capi» (art. 2 comma 1).

L'art. 3, invece, individua i periodi in cui sono cacciabili le singole specie.

4. Sulla base della disciplina sopra ricordata, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6497 del 13 giugno 2022, avente per oggetto «*Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2022/2023*», la Giunta Regionale deliberava «1. Di approvare [...] le integrazioni al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023 per il territorio di competenza di ogni struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, contenute negli allegati, da 1 a 6, el'allegato relativo al prelievo degli ungulati e dei galliformi alpini, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di stabilire che: [...] b. possano essere disposte, con provvedimento del competente Dirigente della U.O. Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di montagna, Uso e tutela del suolo agricolo e Politiche faunistico-venatorie, l'adozione di misure riduttive della caccia, per periodi determinati, a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004 e l'integrazione di giornate settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. 17/2004; [...] d. sia disposto con provvedimento del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, l'eventuale anticipo dell'apertura e il conseguente anticipo della chiusura della caccia alle specie di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 17/2004, a esclusione della Tortora (*Streptopelia turtur*) e nel rispetto delle modalità ivi previste; [...] f. venga disposto con provvedimento del Dirigente della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente competente, l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a determinate specie non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.

157/92 e il corrispondente posticipo dell'apertura per le stesse specie, per il rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo art. 18; [...] h. è fatto obbligo di rispettare le previsioni di cui al Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia" in attuazione del 'Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi' di ISPRA", relativo alla salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie in occasione di "ondate di gelo"».

*5. In seguito, con decreto dirigenziale n. 8349 del 14 giugno 2022 si stabiliva: «1. di prevedere, per la stagione venatoria 2022-2023 la riduzione del prelievo per le specie Tortora selvatica (*Streptotelia turtur*), Moretta (*Aythya fuligula*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Combattente (*Calidris pugnax*), Allodola (*Alauda arvensis*), Quaglia (*Coturnix coturnix*), per il territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, come segue: - la sospensione del prelievo della specie Tortora selvatica, Moretta, Moriglione, Combattente e Pavoncella; - per l'Allodola un prelievo secondo quanto indicato nelle opzioni previste dal "Piano di gestione nazionale dell'Allodola" ovvero: • prelievo venatorio dal 1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022; • carniere massimo per cacciatore pari a 10 capi giornalieri e 50 stagionali; • gli abbattimenti fuori regione di residenza venatoria devono concorrere al carniere massimo totale di 50 capi previsto stagionalmente per un cacciatore; - per la Quaglia un prelievo massimo per cacciatore pari a 3 capi giornalieri e 20 stagionali nel periodo tra la terza domenica di settembre il 1 ed il 31 ottobre 2022;*

2. di prevedere per le specie: Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia, il prelievo dalla terza domenica di settembre 2022 al 19 gennaio 2023;

3. di prevedere – per la specie Codone un carniere giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 5 e 25 capi per cacciatore; per la specie Merlo il prelievo compreso tra la terza domenica di settembre 2022 ed il 31 dicembre 2022, con prelievo nel mese di settembre da appostamento con 5 capi abbattibili per

cacciatore per giornata di caccia; - per la specie Tordo bottaccio il prelievo compreso tra la terza domenica di settembre 2022 e id il 31 dicembre 2022; - per le specie Tordo sassello e Cesena il prelievo compreso tra il 1 ottobre 2022 e il 19 gennaio 2023; per la specie Beccaccia il prelievo dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023, e che nel mese di gennaio 2023 il prelievo venatorio della specie sia consentito esclusivamente negli ATC e nelle sole giornate di sabato e di domenica, confermando il carniere giornaliero massimo di 2 capi per cacciatore [...]».

6. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) impugnava (esclusivamente) quest'ultimo decreto, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, per i seguenti motivi:

I) *«Illegittimità per violazione dell'articolo 18, comma 4 della legge 157/92 - Questione di costituzionalità della l.r 17/2004»* ove si contestava che il sistema regionale lombardo, che consiste di un piano venatorio cristallizzato nella L.R. 17/2004, cui vengono apportati puntuali correttivi nei provvedimenti amministrativi di durata annuale, sarebbe in contrasto con l'art. 18 comma 4 L. 157/1992 (*«4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria»*), che impone di provvedere ogni anno all'approvazione dell'intero impianto del calendario venatorio con atto provvedimentale e non legislativo, a seguito del necessario compimento dei passaggi endoprocedimentali sanciti dal medesimo art. 18, vincolante per la Regione ai sensi degli artt. 97, 117 comma 2 lettera 's' e 9 della Costituzione; la ricorrente sollevava pertanto, sotto i medesimi aspetti, questione di illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale n. 17/2004;

II) *«Violazione dell'articolo 18 della legge 157/92, violazione del principio di*

precauzione, difetto di motivazione e di istruttoria» con cui si rilevava come la Regione Lombardia avesse autorizzato, nell'art. 2 L.R. 4/2017, i prelievi per un carniere giornaliero di 30 uccelli per cacciatore di avifauna migratoria, dieci dei quali di palmipedi, senza alcuna verifica di sostenibilità;

III) *«Illegittimità per eccesso di potere per violazione dell'articolo 1 e 18 della legge 157/92, violazione del principio di precauzione, difetto di istruttoria e di motivazione – sviamento di potere»* col quale si evidenziava il contrasto della previsione del periodo di caccia regionale fissato dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023, con il parere ISPRA del 31 marzo 2022, secondo il quale l'apertura generale della caccia avrebbe dovuto essere individuata nella data del 1° ottobre 2022, con censure afferenti alla condizione di singole specie (Gallinella d'Acqua, Folaga, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia), e con riferimento anche all'individuazione di un carniere massimo eccessivo (art. 2 L.R. 17/2004) per singole specie di uccelli, che ne avrebbe posto a repentaglio la sussistenza, in contrasto con il principio di precauzione e di conservazione recato dall'art. 1 L. 157/1992;

IV) *«Illegittimità per eccesso di potere per violazione dell'articolo 1 della legge 157/92, violazione del principio di precauzione, difetto di istruttoria e di motivazione – sviamento di potere sotto altro profilo – violazione articolo 42 della l. 157/92»*, ove si faceva presente l'illegittimità della ritardata chiusura del periodo di caccia per la Cesena e il Tordo Sassello, che veniva differita al 19 gennaio 2023, mentre ISPRA ne riteneva opportuno l'arresto dal 10 gennaio 2023;

V) *«Violazione dell'articolo 1 e 18 della l. 157/92 – difetto di motivazione - violazione del principio di precauzione»* con cui si evidenziava l'illegittimità della disciplina del prelievo della beccaccia, con periodo intercorrente tra il 18 settembre 2022 e il 19 gennaio 2023 e un carniere giornaliero di due capi al massimo, mentre ISPRA evidenziava che la chiusura per tale specie avrebbe dovuto essere prevista al 31 dicembre, o prorogata al 10 gennaio, ma ciò solo sulla base del monitoraggio dei dati regionali, che l'istituto dichiarava di non aver ricevuto;

VI) «*Violazione dell'articolo 1, comma 7, della L.r. 17/2004 e dell'articolo 19, comma 1 della legge 157/92 – difetto di istruttoria ed eccesso di potere per irragionevolezza palese*» ove si evidenziava l'illegittima omessa considerazione della siccità in essere in Lombardia nell'estate del 2022, accertata con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 24 giugno 2022.

7. Si costituiva in giudizio la Regione Lombardia, instando per la reiezione del ricorso ed eccependone in sede preliminare l'inammissibilità, per l'omessa previa impugnazione della D.G.R. 6497 del 13 giugno 2022, provvedimento presupposto rispetto al decreto gravato con l'atto introduttivo della causa. Intervenivano *ad opponendum* le seguenti associazioni venatorie: ANUU – Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale; Federazione italiana della caccia della Lombardia; Unione Enalcaccia pesca e tiro – Delegazione regionale della Lombardia; Associazione nazionale libera Caccia, tutte concludendo per il rigetto del gravame e rilevandone in sede preliminare l'inammissibilità.

8. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio dell'8 settembre 2022, era accolta con l'ordinanza della Sezione n. 1056/2022, che sospendeva il provvedimento impugnato nella parte in cui consentiva, per il periodo compreso tra il 18 e il 30 settembre 2022, la caccia alle specie ornitiche Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano Reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia, Tordo bottaccio e Beccaccia, e laddove non prevedeva per il prelievo della Beccaccia il carniere stagionale di venti capi per cacciatore, con compensazione delle relative spese di lite.

9. In asserita ottemperanza all'indicato provvedimento del TAR, la Regione Lombardia adottava la D.G.R. 6992 del 22 settembre 2022 che disponeva: «*1. Di prevedere in ottemperanza all'ordinanza cautelare n. 1056/2022 del TAR per la Lombardia di Milano, [...] per la stagione venatoria 2022-2023 e per il territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 1bis della L.R. 26/93: - per le specie Beccaccino, Frullino, Gallinella d'Acqua, Folaga, Porciglione, Germano*

reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia e Beccaccia, il prelievo venatorio è consentito dal 1° ottobre 2022; - per la Beccaccia è previsto il carniere massimo stagionale di 20 capi per cacciatore; per il Tordo bottaccio il prelievo venatorio è consentito secondo le seguenti modalità: a) è consentito limitatamente alla sola forma di caccia da appostamento fisso dal 24/9 al 29/9/2022; b) dal 24/9 al 29/9 è escluso l'impiego di richiami vivi appartenenti alla specie Tordo sassello; c) il prelievo della specie dal giorno 1 ottobre 2022 tornerà a essere attuato secondo le seguenti disposizioni regionali, senza le limitazioni aggiuntive di cui alle lettere a) e b) del presente punto; 2. Di stabilire che il presente atto sia immediatamente esecutivo; 3. Di recepire e applicare le prescrizioni di cui al Decreto relativo alla valutazione d'incidenza n. 7969 del 7.6.2022, durante la stagione venatoria 2022/2023 nei siti Natura 2000, inclusi nel territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate; [...]».

10. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 26 settembre 2022 la Lega per l'Abolizione della Caccia impugnava la suddetta delibera chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia anche in sede monocratica, per i seguenti motivi, rilevati con esclusivo riferimento alle disposizioni recate dalla D.G.R. 6992/2022 per il tordo bottaccio:

I) «*Elusione della decisione cautelare*» per l'incompatibilità tra il contenuto dell'ordinanza n. 1056/2022 della Sezione e l'impugnata nuova Deliberazione di Giunta Regionale;

II) «*Illegittimità per violazione del c.p.a. – violazione dell'articolo 1 della legge 241/90 e dell'articolo 97 Cost.*» con riferimento all'eccessiva ristrettezza dei tempi di adozione dell'atto rispetto al termine della sua efficacia;

III) «*Difetto di istruttoria, di motivazione e violazione del principio di precauzione – violazione dell'articolo 18, comma 4, della legge 157/92*» riguardo all'omessa richiesta del parere preventivo dell'ISPRA per l'adozione della nuova deliberazione, impugnata ai sensi dell'art. 43 c.p.a.;

IV) «*Illegittimità sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria, della motivazione, della ponderazione – violazione del principio di precauzione*» con riferimento al difetto di motivazione dell'atto, riguardo alla caccia con appostamento fisso.

11. La domanda cautelare monocratica era accolta con decreto del Presidente della Sezione n. 1135 del 26 settembre 2022, che sospendeva l'efficacia delle disposizioni riguardanti la caccia del tordo fino alla camera di consiglio, contestualmente fissata per il 20 ottobre 2022. La parte ricorrente rinunciava alla domanda *ex art. 55 c.p.a.* con proprio atto del 17 ottobre 2022.

12. La Regione e gli intervenienti, con memorie del 18 e 19 ottobre 2022, chiedevano dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto la D.G.R. 6992/2022.

13. All'udienza pubblica del 29 novembre 2022 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Occorre *in primis* esaminare l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse sollevata dalle associazioni intervenienti e dall'Amministrazione resistente, con riferimento all'atto introduttivo del giudizio.

In particolare, le suddette parti evidenziavano che il ricorso iniziale risultava carente dell'interesse ad agire in capo alla LAC, per non essere stata impugnata la D.G.R. 6497 del 13 giugno 2022, atto presupposto del Decreto della Direzione Generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia, n. 8349 del 14 giugno 2022.

1.1. L'eccezione è fondata.

La D.G.R. 6497/2022, recante l'approvazione delle «*Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2022/2023*», conteneva, nei sei allegati recanti le integrazioni al calendario venatorio di cui alla L.R. 17/2004 per il territorio di competenza delle diverse strutture regionali «*Agricoltura, Foreste, Caccia e*

Pesca», le disposizioni disciplinanti l'attività venatoria per la stagione 2022-2023. Nell'ambito dei suddetti allegati venivano già previste le aperture anticipate e le chiusure posticipate rispetto alle indicazioni contenute nel parere endoprocedimentale rilasciato da ISPRA, che LAC contestava in ricorso; inoltre, per effetto dell'indicata Delibera presupposta, rimanevano in essere i limiti dei carnieri previsti dall'art. 2 L.R. 17/2004, anch'essi contestati dalla parte ricorrente. Del resto, per tutto quanto non derogato dalla D.G.R. 6497/2022 (ad esempio: la mancata previsione di carnieri stagionali per alcune specie), dovevano ritenersi confermate le disposizioni recate con la legge regionale 17/2004.

Ogni profilo lesivo, lamentato dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo della causa, è pertanto già da ricondursi al provvedimento presupposto *de quo*, che avrebbe quindi dovuto essere autonomamente impugnato dalla ricorrente LAC.

1.2. Nel caso di specie, invece, l'Associazione attrice ometteva di gravare il suddetto atto regionale presupposto, che non formava oggetto di domanda di annullamento in via autonoma, né in sede di impugnazione congiunta al decreto n. 8349/2022, in quanto la DGR 6497 mai viene menzionata tra gli atti ivi gravati.

Del resto (*e premesso che comunque una siffatta indicazione non sarebbe risultata sufficiente a radicare l'interesse: Consiglio di Stato, III, 2 maggio 2019 n. 2843*), v'è da aggiungere che il ricorso non estende il gravame azionato agli atti presupposti, nemmeno facendo uso della formula di stile che per prassi viene spesa negli atti del processo amministrativo («*e ogni atto presupposto e conseguente*» *aut similia*).

Deve dunque affermarsi che la D.G.R. 6497/2022, alla quale la lesività contestata con l'atto introduttivo deve primieramente ricondursi, non è stata in alcun modo impugnata dalla parte ricorrente.

1.3. Ritiene il Collegio che, conseguentemente, il ricorso non fosse *ab origine* sorretto da interesse attuale e concreto. Invero, quand'anche venisse pronunciata sentenza di annullamento del decreto n. 8349/2022, resterebbero in vigore le disposizioni recate dalla D.G.R. 6497/2022 e dalla L.R. 17/2004, di per sé lesive

degli interessi fatti valere in giudizio dalla ricorrente, per le ragioni sopra esposte.

1.4. Il ricorso introduttivo (*peraltro in gran parte divenuto improcedibile a seguito della D.G.R. 6992/2022*) va dunque dichiarato inammissibile per difetto originario di interesse, ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera b) c.p.a.

2. Il Collegio non può dunque sollevare la questione di illegittimità costituzionale della L.R. 17/2004 (*che pure, sia detto incidenter tantum, presenta profili che potrebbero in ipotesi condurre a uno scrutinio di non manifesta inammissibilità, in relazione alla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale sulle leggi-provvedimento regionali che introducono il calendario venatorio in luogo del corrispondente e necessario atto provvedimentale; ex plurimis: Corte Costituzionale, sentenze nn. 90/2013; 258/2019*) sollevata dalla parte ricorrente. Le disposizioni censurate non trovano invero applicazione nella presente controversia, chiusa in rito, con conseguente carenza dell'essenziale requisito della rilevanza.

3. Si procede ora alla disamina dei motivi aggiunti, con i quali veniva impugnata la D.G.R. 6992 del 22 settembre 2022.

Il Collegio ritiene che sia fondata l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, come sollevata dalla Regione Lombardia in termini condivisi dalle associazioni intervenienti *ad opponendum*.

Invero, nell'ambito delle disposizioni introdotte dalla Regione con la deliberazione *de qua*, nel ricorso *ex art. 43 c.p.a.* venivano ritenute illegittime (*e dunque alle stesse devono ritenersi riferiti i motivi di gravame e la correlata domanda di annullamento*) solo quelle afferenti alla previsione della possibilità di cacciare il tordo bottaccio dal 18 settembre 2022 al 30 settembre 2022 (in tal senso depone espressamente il passaggio di seguito riportato testualmente, presente alle pagine 2 e 3 del ricorso per motivi aggiunti: *«In meno di 24 ore Regione [...] ha approvato una deliberazione in parte del tutto inutile ed in parte del tutto illegittima. [...] La parte del tutto inutile della DGR è quella che rinvia la data di apertura dell'attività venatoria di quasi tutte le specie [...] al 1° di ottobre; come già disposto da*

codesto Tribunale. La parte del tutto illegittima è quella che autorizza la caccia al tordo bottaccio prima del 1° ottobre, in palese violazione del decisum cautelare»). Del resto, ove la D.G.R. 6992/2022 dovesse ritenersi impugnata nella sua integralità, la parte del ricorso riguardante disposizioni diverse da quelle afferenti al tordo bottaccio risulterebbe inammissibile, stante l'insussistenza di censure dirette a contestarne specificamente la legittimità.

Orbene, l'efficacia delle suddette disposizioni riguardanti il tordo, limitata al periodo compreso tra il 18 e il 30 settembre 2022, è stata posta nel nulla per effetto del decreto monocratico presidenziale n. 1135/2022; l'eventuale pronuncia di accoglimento dei motivi aggiunti da parte di questo Tribunale non potrebbe pertanto recare alcuna utilità aggiuntiva alla posizione dell'Associazione ricorrente. Deve quindi emettersi sentenza dichiarativa dell'improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera 'c' c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse alla relativa decisione.

4. In definitiva, in virtù delle considerazioni su espresse, ritiene il Collegio che:

- il ricorso introduttivo debba essere dichiarato inammissibile, per le ragioni indicate ai precedenti punti nn. 1 e seguenti;
- il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato improcedibile, secondo quanto dedotto al punto 3 della presente sentenza.

5. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della complessità delle questioni che hanno costituito oggetto della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo, e improcedibile quello proposto ai sensi dell'art. 43 c.p.a., per le ragioni indicate in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2022 con
l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Katiuscia Papi

IL PRESIDENTE

Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO